Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 23 giugno 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 28 febbraio 1967, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglia d'oro

Alla memoria di **FRASCONE Carmine,** il 10 gennaio 1966 in Benevento.

Nel generoso proposito di sottrarre la sorella alla furia omicida di un pretendente respinto, le faceva volontariamente scudo con il proprio corpo riportando mortali ferite per ripetuti colpi di arma da fuoco. Sublime atto di altruismo spinto fino al sacrificio supremo.

Medaglie d'argento

SISTO Giovanni, vice brigadiere dei carabinieri, il 17 febbraio 1965 in Mottola (Taranto).

Con generoso slancio ed incurante del pericolo di crollo della volta di un caseggiato devastato dallo scoppio di una bombola a gas, non esitava a penetrare tra le macerie riuscendo, unitamente ad altro volenteroso e con grave rischio personale, a portare in salvo tre persone, una delle quali decedeva poco dopo.

MALDARIZZI Luigi, vigile urbano, il 17 febbraio 1965 in Mottola (Taranto)

Con generoso slancio ed incurante del pericolo di crollo della volta di un caseggiato devastato dallo scoppio di una bombola a gas, non esitava a penetrare tra le macerie riuscendo, unitamente ad altro volenteroso e con grave rischio personale, a portare in salvo tre persone, una delle quali decedeva poco dopo.

DI SALVO Antonino, il 9 maggio 1965 in Termini Imerese (Palermo).

Scorta la vettura di altro partecipante ad una competizione automobilistica sbandare, capovolgersi ed incendiarsi, non esitava, con gravissimo rischio personale, ad accorrere in soccorso dello sfortunato pilota riuscendo ad estrarlo dalle lamiere contorte ed arroventate pochi istanti prima che la macchina venisse completamente distrutta dalle fiamme.

BISSOLI Gilio, il 22 settembre 1965 in Roncoferraro, frazione Governolo (Mantova).

Coraggiosamente tuffatosi in soccorso di un ragazzo precipitato nelle profonde e vorticose acque di un fiume, raggiungeva il pericolante, ormai allo stremo delle proprie forze, e, superando notevoli difficoltà, lo sorreggeva per lungo tratto finchè, con l'aiuto di altri volenterosi, poteva felicemente concludere il suo generoso intervento.

Alla memoria di **ROMANO' Paola,** il 6 marzo 1966 in Luvinate (Varese).

Titolare di un casello ferroviario, si accorgeva che la propria figlioletta si era inoltrata fra i binari mentre sopraggiungeva un treno a velocità sostenuta. Prontamente lanciatasi, riusciva a porre in salvo la piccola oltre la linea ferrata, mentr'ella, investita dal pesante convoglio, decedeva all'istante. Sublime esempio di amore materno.

ENRICO Rinaldo, coadiutore del ruolo tecnico antincendi, il 19 giugno 1966 in Genova, località « Foce » e « Sori ».

Ufficiale pilota elicotterista, accorreva ripetutamente in soccorso di bagnanti in procinto di annegare, riuscendo, con audacia e grave rischio personale a causa delle proibitive condizioni atmosferiche, a trarre in salvo sei persone.

Alla memoria di **DE Marco Mario Giacchino,** il 4 novembre 1966 in Voltago Agordino, località Costa dell'Acqua (Belluno).

Nell'intento di saggiare il fondo di un torrente in piena, prima di consentire il passaggio ad altri generosi, come lui accorsi in aiuto di due famiglie rimaste isolate a causa di una violenta alluvione, scompariva fra i gorghi, travolto dall'impeto delle acque. Luminoso esempio di eccezionale abnegazione e solidarietà umana.

Medaglie di bronzo

VERZOLINI Giorgio, vigile del fuoco, l'8-9 giugno 1964 in Ancona.

Nonostante le forti raffiche di vento ed il mare in tempesta non esitava a raggiungere e trarre in salvo un marinaio che, allo stremo delle forze, nel tentativo di portarsi a terra, a mezzo di una improvvisata teleferica, da una nave in pericolo di naufragio, stava per precipitare sulla scogliera sottostante. Nell'occasione dava prova di elevato senso del dovere e non comune sprezzo del pericolo.

D'AMICO Edoardo, il 1° maggio 1965 in Regalbuto (Enna).

Con intervento pronto e dando encomiabile prova di coraggio ed altruismo, riusciva a trarre in salvo un ragazzo in procinto di annegare nelle profonde acque di un lago.

AMATUCCI Costabile, guardia di pubblica sicurezza, il 28 luglio 1965 in Bacoli, frazione Torregaveta (Napoli).

In servizio di vigilanza a mare, non esitava a tuffarsi nelle acque fortemente agitate in soccorso di due persone in procinto di annegare a notevole distanza dalla riva riuscendo, coadiuvato da un collega, a trarre in salvo i pericolanti.

MEDICI Rosario, guardia di pubblica sicurezza, il 28 luglio 1965 in Bacoli, frazione Torregaveta (Napoli).

In servizio di vigilanza a mare, già distintosi il giorno precedente in coraggiosi interventi, non esitava a tuffarsi nelle acque fortemente agitate in soccorso di due persone in procinto di annegare a notevole distanza dalla riva riuscendo, coadiuvato da un collega, a trarre in salvo i pericolanti.

PRATICO' Alfredo, guardia di pubblica sicurezza, il 1° agosto 1965 in Pozzuoli (Napoli).

In servizio di vigilanza a mare, si tuffava prontamente insieme ad un collega, per soccorrere un uomo in procinto di essere travolto dalla violenza delle onde. Rovesciatasi successivamente l'imbarcazione, nel frattempo accorsa e nella quale il pericolante era stato adagiato, non desisteva dalla generosa impresa contribuendo, con estenuanti sforzi, al salvataggio dell'infortunato.

RIZZI Lorenzo, guardia di pubblica sicurezza, il 1° agosto 1965 in Pozzuoli (Napoli).

In servizio di vigilanza a mare, si tuffava prontamente insieme ad un collega, per soccorrere un uomo in procinto di essere travolto dalla violenza delle onde. Rovesciatasi successivamente l'imbarcazione, nel frattempo accorsa e nella quale il pericolante era stato adagiato, non desisteva dalla generosa impresa contribuendo, con estenuanti sforzi, al salvataggio dell'infortunato.

MAZZULLO Giuseppe, capitano dei carabinieri, il 2 settembre 1965 in Sora, frazione Carnello (Frosinone).

In occasione di un violento nubifragio, organizzava e dirigeva i primi interventi nelle zone allagate ed, incurante dei gravi pericoli ai quali si esponeva, si prodigava senza sosta nel salvataggio di diverse persone.

NEGRO Franco, vice brigadiere dei carabinieri, il 2 settembre 1965 in Sora, frazione Carnello (Frosinone).

In occasione di un violento nubifragio si prodigava senza sosta nelle operazioni di soccorso ed, incurante dei gravi pericoli a cui si esponeva, riusciva a trarre in zona sicura diverse persone.

PIN Antonio, il 21 settembre 1965 in Vicenza.

Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava prontamente nelle profonde ed insidiose acque di un fiume riuscendo, nonostante la forte corrente, a trarre in salvo un ragazzo in procinto di annegare

BELFIORE Mario, il 28 ottobre 1965 in Torre del Greco (Napoli).

Postosi, con la propria autovettura, a disposizione delle Forze dell'Ordine, contribuiva efficacemente, benchè fatto ripetutamente segno, durante il lungo inseguimento, a colpi d'arma da fuoco, alla cattura di tre malviventi.

PACINI Ascaro, il 16 dicembre 1965 in Firenze.

Prontamente accorso alle invocazioni di aiuto di un uomo i cui abiti, imbevutisi accidentalmente di benzina, avevano preso fuoco, strappava gli indumenti di dosso al malcapitato, evitandogli più gravi conseguenze. Nel coraggioso ed altruistico intervento riportava profonde ustioni alle mani.

TELLI Luigi, carabiniere, il 5 gennaio 1966 in Saint Vincent (Aosta).

Si inoltrava volontariamente, con coraggiosa determinazione, nei locali di un'autocarrozzeria in preda alle fiamme e, noncurante del pericolo, spingeva all'esterno materiale altamente infiammabile. Proseguiva quindi, insieme ad altri volenterosi che avevano seguito il suo esempio, nell'opera di spegnimento del violento incendio.

CARTA Ignazio, il 5 gennaio 1966 in Ussaramanna (Cagliari).

Nel generoso tentativo di soccorrere un compagno di lavoro, sopraffatto da venefiche esalazioni all'interno di una caldaia, rimaneva vittima egli stesso dei gaso tossici e doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

TRAVERSO Orlando, il 9 gennaio 1966 in S. Bonifacio (Verona).

Penetrato, con cosciente sprezzo del pericolo, in una abitazione devastata dall'improvviso scoppio di gas fuoruscito da una bombola, scongiurava ulteriori gravi danni trasportando all'aperto il contenitore in fiamme.

DEL FRE' Gianfranco, il 16 febbraio 1966 in Portogruaro (Venezia).

Benchè poco esperto del nuoto, non esitava a tuffarsi in soccorso di un bambino precipitato accindentalmente nelle acque di un fiume riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

MONICO Enzo, il 21 marzo 1966 in Peschiera (Verona).

Richiamato dal tonfo di un pesante automezzo precipitato nelle profonde e gelide acque di un lago, non esitava, malgrado l'oscurità, a tuffarsi in soccorso dei due autisti rimasti prigionieri nella cabina di guida. Unitamente ad altro generoso, riusciva dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo i pericolanti, uno dei quali privo di sensi e l'altro gravemente ferito.

PERES Carlo, il 21 marzo 1966 in Peschiera (Verona).

Richiamato dal tonfo di un pesante automezzo precipitato nelle profonde e gelide acque di un lago, non esitava, malgrado l'oscurità, a tuffarsi in soccorso dei due autisti rimasti prigionieri nella cabina di guida. Unitamente ad altro generoso, riusciva dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo i pericolanti, uno dei quali privo di sensi e l'altro gravemente ferito.

ALFIERI Adriano, il 21 aprile 1966 in Terni.

Dopo coraggiosi e ripetuti tentativi riusciva, unitamente ad altro generoso, a penetrare in una baracca in preda alle fiamme ed a salvare da sicura morte un uomo già colpito dalle esalazioni di ossido di carbonio.

URBANI Leonello, il 21 aprile 1966 in Terni.

Dopo coraggosi e ripetuti tentativi riusciva, unitamente ad altro generoso, a penetrare in una baracca in preda alle fiamme ed a salvare da sicura morte un uomo già colpito dalle esalazioni di ossido di carbonio.

PETRICCIONE Pasquale, il 2 maggio 1966 in Pforzheim (Germania).

Accortosi che una bambina, caduta in un fiume, stava per annegare, si tuffava prontamente in soccorso della piccola, riuscendo, nonostante la forte corrente, a trarla in salvo alla riva.

COLOMBO Angelo, il 3 maggio 1966 in Olginate, località « Gueglio » (Como).

Con coraggiosa tempestività, si tuffava nelle profonde acque di un lago riuscendo a trarre in salvo un uomo ivi gettatosi a scopo suicida.

CAVALERI Guido, il 9 maggio 1966 in Olginate, località « Gueglio » (Como).

Con generoso slancio, si tuffava in soccorso di un ragazzo accidentalmente caduto nelle profonde e gelide acque di un lago, riuscendo a raggiungerlo ed a trarlo, ormai privo di sensi, in salvo alla riva.

FERRARI Giuseppe, il 19 giugno 1966 in Recco (Genova).

Tuffatosi coraggiosamente in soccorso di un uomo in procinto di essere sommerso, a notevole distanza dalla riva, dalla violenza dei marosi, riusciva a raggiungere il pericolante ed a sostenerlo sino all'arrivo di altri generosi.

FELTRINELLI Gianfranco, il 23 giugno 1966 in Gargnano, località « Valle delle Noci » (Brescia).

Benchè fisicamente menomato, dava prova di nobile altruismo e di grande coraggio non esitando a tuffarsi nelle profonde acque di un lago ed a trarre in salvo una giovane che, colta da improvviso malore, era in procinto di annegare.

(5835)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 giugno 1967, n. **441**.

Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relative al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I servizi prestati in qualità di insegnante stabile assunto per concorso nelle scuole gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, sono riconosciuti, come durata e qualità, quali servizi di ruolo prestati nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Art. 2.

I provveditori agli studi, in conformità alle norme di attuazione della presente legge, rilasciano attestati comprovanti la qualità e la durata del servizio prestato alle dipendenze degli Enti delegati desumendola da regolari atti esistenti presso gli uffici dipendenti.

Qualora non risultino atti originali in quanto essi sono andati distrutti o perduti per causa di guerra si può desumere la qualità del servizio prestato dall'insegnante da documenti scolastici o da tracce di rapporti informativi compilati dai dirigenti degli Enti delegati o da attestazioni rilasciate anche *a posteriori* dagli stessi sulla natura dei servizi prestati, o da atto di notorietà rilasciato dalla pretura e sottoscritto come testimoni da funzionari amministrativi o scolastici del Ministero della pubblica istruzione o da dirigenti scolastici anche se in quiescenza a suo tempo comandati presso gli Enti delegati ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 giugno 1967, n. **442**.

Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'art. 20, lettera c) della stessa legge e agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'anno finanziario 1967 e fino a tutto l'anno finanziario 1981 è autorizzata la spesa annua di sei miliardi di lire per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di con-

tributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per operazioni finanziarie previste dall'articolo 20, lettera *c*) della legge stessa, nonchè per le operazioni previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Le modalità e condizioni per la erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma, saranno fissate con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con quello per il tesoro e, quando è prescritto, con quello per gli affari esteri.

Art. 2.

All'onere di lire sei miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio 1967 mediante riduzione, di pari importo, del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — FANFANI — PIERACCINI — PRETI — ANDREOTTI — RESTIVO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. **443**.

Istituzione di sette nuovi istituti tecnici industriali con decorrenza dal 1° ottobre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;

Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali:

1) Civitavecchia (Roma) per l'elettrotecnica;

2) Matera per la chimica industriale e l'elettrotecnica;

3) Milano per l'elettrotecnica e la meccanica - VII Istituto;

4) Rimini (Forlì) per l'elettrotecnica;

5) Roma per le telecomunicazioni - VIII Istituto;

6) Treviglio (Bergamo) per l'elettrotecnica e la meccanica;

7) Vasto (Chieti) per la chimica industriale e la meccanica.

Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sui capitoli 2007 e 2035 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 115. — GRECO

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Civitavecchia

Numero dei corsi 1 per l'elettrotecnica

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
I - Personale direttivo ed insegnante			
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	1	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Chimica e laboratorio - Chimica	—	1	—
Elettrotecnica generale / Misure elettriche e laboratorio	1	1	Nella IV e V classe / Nella IV e V classe
Impianti elettrici e disegno / Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	1	Nella IV e V classe / Nella IV e V classe
Meccanica e macchine a fluido	—	1	—
II - Personale insegnante tecnico-pratico			
Ufficio tecnico	1	—	—
Laboratorio di fisica	—	1	—
Laboratorio di chimica	—	1	—
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica)	—	1	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	1	—
III *Personale amministrativo*			
Segretario ragioniere-economo	1	—	—
Applicato	2	—	—
Magazziniere	1	—	—
IV - *Personale ausiliario*			
Bidello	3	—	—
Aiutante tecnico	2	—	—

NB — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Matera

Numero dei corsi 2 { n 1 per la chimica industriale; n. 1 per l'elettrotecnica

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
I - Personale direttivo ed insegnante			
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
Disegno	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Chimica e laboratorio	1	—	In una II classe ed in una III e IV per la chimica industriale
Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	1	—	In una III, IV e V per la chimica industriale In una IV per la chimica industriale
Chimica e laboratorio Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	1	—	In una II classe In una III per la chimica industriale
Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio Chimica	1	—	In una V per la chimica industriale In una III per l'elettrotecnica
Chimica industriale	—	1	—
Complementi di fisica e laboratorio	—	1	—
Macchine Impianti chimici e disegno	—	1	—
Elettrotecnica generale Misure elettriche e laboratorio	1	—	In una IV e V per l'elettrotecnica In una IV e V per l'elettrotecnica
Elettrotecnica generale Misure elettriche e laboratorio Elettrotecnica e laboratorio	—	1	—
Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	1	In una IV e V per l'elettrotecnica In una IV e V per l'elettrotecnica
Meccanica e macchine a fluido	—	1	—
II - Personale insegnante tecnico-pratico			
Ufficio tecnico	1	—	—
Laboratori di fisica e di elettrotecnica	—	1	—
Laboratori di complementi di fisica, di chimica, di complementi di chimica ed elettrochimica, di analisi chimica generale e tecnica	2	1	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	1	—
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica)	1	1	—

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
III - Personale amministrativo			
Segretario ragioniere-economo	1	—	—
Applicato	3	—	—
Magazziniere	1	—	—
IV - Personale ausiliario			
Bidello	7	—	—
Aiutante tecnico	3	—	—

NB — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Rimini

Numero dei corsi 2 per l'elettrotecnica

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
I - Personale direttivo ed insegnante			
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
Disegno	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Chimica e laboratorio Chimica	—	1	—
Elettrotecnica generale Misure elettriche e laboratorio	2	1	In una IV e V classe In una IV e V classe
Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	2	1	In una IV e V classe In una IV e V classe
Meccanica e macchine a fluido	1	—	Nelle classi dei due corsi

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
II - Personale insegnante tecnico-pratico			
Ufficio tecnico	1	—	—
Laboratorio di fisica	—	1	—
Laboratorio di chimica	—	1	—
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica)	1	1	—
Laboratorio di misure elettriche	1	—	—
Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	—	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	—	1	—
III - Personale amministrativo			
Segretario ragioniere-economo	1	—	—
Applicato	3	—	—
Magazziniere	1	—	—
IV - Personale ausiliario			
Bidello	7	—	—
Aiutante tecnico	3	—	—

NB — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale « VIII » di Roma

Numero dei corsi 3 per le telecomunicazioni

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
I - Personale direttivo ed insegnante			
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	3	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	1	Nelle classi I e II di due corsi
Disegno	1	1	Nelle classi I e II di due corsi
Lingua straniera	1	—	Nelle classi dei tre corsi
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	1	—	Nelle classi dei tre corsi
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Chimica e laboratorio } Chimica }	1	—	In tre II classi In una III classe
Chimica	—	1	—
Elettrotecnica generale	1	1	Nelle classi di due corsi
Radioelettronica } Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio }	3	—	In una IV e V classe In una V classe
Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio	1	1	In due III e tre IV classi
Telegrafia e telefonia	1	1	In due IV e tre V classi
Disegno tecnico	1	1	Nelle classi di due corsi

Tabella organica degli Istituti tecnici industriali statali « VII » di Milano e di Treviglio

Numero dei corsi 2 { n 1 per l'elettrotecnica; n 1 per la meccanica }

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
I - Personale direttivo ed insegnante			
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
Disegno	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Chimica e laboratorio	1	—	In due II ed in una III per la meccanica
Chimica			In una III per l'elettrotecnica
Elettrotecnica generale	1	—	In una IV e V per l'elettrotecnica
Misure elettriche e laboratorio			In una IV e V per l'elettrotecnica
Elementi di meccanica e macchine	—	1	—
Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche	1	—	Nelle classi dei tre corsi
II - Personale insegnante tecnico-pratico			
Ufficio tecnico	1	—	—
Laboratorio di fisica	—	1	—
Laboratorio di chimica	—	1	—
Reparti di lavorazione (biennio)	1	1	—
Lavorazioni meccaniche nei reparti (telecomunicazioni)	1	—	—
Laboratorio di misure elettriche e misure elettroniche - Officina montaggio	3	1	—
III - Personale amministrativo			
Segretario ragioniere-economo	1	—	—
Applicato	5	—	—
Magazziniere	1	—	—
IV - Personale ausiliario			
Bidello	8	—	—
Aiutante tecnico	5	—	—

NB — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Elettrotecnica generale			
Misure elettriche e laboratorio	—	1	—
Elettrotecnica			
Impianti elettrici e disegno	1	—	In una IV e V per l'elettrotecnica
Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno			In una IV e V per l'elettrotecnica
Impianti elettrici e disegno	—	1	—
Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno			
Meccanica e macchine a fluido	1	—	Nel corso per l'elettrotecnica
Meccanica applicata alle macchine			Nel corso per la meccanica
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	Nel corso per la meccanica
Macchine a fluido e laboratorio	—	1	—
Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	Nel corso per la meccanica

II - *Personale insegnante tecnico-pratico*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Ufficio tecnico	1	—	—
Laboratorio di fisica	—	1	—
Laboratorio di chimica	—	1	—
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica)	1	1	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	1	—
Laboratori di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	2	—	—

III - *Personale amministrativo*

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre e potsi di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Segretario ragioniere-economo	1	—	—
Applicato	3	—	—
Magazziniere	1	—	—

IV - *Personale ausiliario*

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre e potsi di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Bidello	7	—	—
Aiutante tecnico	3	—	—

NB — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Vasto

Numero dei corsi 2 { n. 1 per la chimica industriale; n. 1 per la meccanica }

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
I - Personale direttivo ed insegnante			
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
Disegno	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Chimica e laboratorio	1	—	In una II ed in una III e IV per la chimica industriale
Chimica e laboratorio Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	1	—	In una II classe In una III per la chimica industriale
Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	1	—	In una III IV e V per la chimica industriale In una IV per la chimica industriale
Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio Chimica e laboratorio	1	—	In una V per la chimica industriale In una III per la meccanica
Complementi di fisica e laboratorio	—	1	—
Macchine Impianti chimici e disegno	—		—
Chimica industriale	—	1	—
Elettrotecnica e laboratorio Elettrotecnica	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	Nel corso per la meccanica
Meccanica applicata alle macchine	—	1	—
Macchine a fluido e laboratorio	—	1	—
Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	Nel corso per la meccanica
II - Personale insegnante tecnico-pratico			
Ufficio tecnico	1	—	—
Laboratorio di fisica e di elettrotecnica	—	1	—
Laboratori di complementi di fisica, di chimica, di complementi di chimica ed elettrochimica e di analisi chimica generale e tecnica	2	1	—
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1	—
Laboratori di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	2	—	—

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre e potsi di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
III - *Personale amministrativo*			
Segretario ragioniere-economo	1	—	—
Applicato	3	—	—
Magazziniere		—	—
IV - *Personale ausiliario*			
Bidello	7	—	—
Aiutante tecnico	3	—	—

NB — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *A*

Tabella dei contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli Istituti tecnici industriali istituiti dal 1° ottobre 1966

Istituto tecnico industriale statale di Civitavecchia	L. 65 024 000
Istituto tecnico industriale statale di Matera	» 120 080 000
Istituto tecnico industriale statale di Milano	» 116 946 000
Istituto tecnico industriale di Rimini	» 112 927 000
Istituto tecnico industriale statale di Roma	» 164 800 000
Istituto tecnico industriale di Treviglio	» 116 946 000
Istituto tecnico industriale statale di Vasto	» 120 567 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 9 marzo 1949, modificato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1961, con il quale l'avv. Luigi Pillitu venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Mario Gambuli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6801)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1967.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale e di licenze per la coltivazione di esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sui prodotti in colli del raccolto 1966 dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale è stabilito nella misura del 5 per mille dello importo dei tabacchi dalle stesse ceduti al Monopolio o esportati e quello dovuto dalle ditte titolari di licenze per la coltivazione di esportazione è stabilito nella misura del 3 per mille dell'importo dei tabacchi esportati.

I contributi sono calcolati sugli importi al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte concessionarie all'Amministrazione dei monopoli per le anticipazioni da questa corrisposte. Nel calcolo dei suddetti importi le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

I contributi sui tabacchi acquistati dall'Amministrazione dei monopoli vengono trattenuti, all'atto del pagamento, dall'Amministrazione stessa e versati all'Istituto; i contributi sui tabacchi esportati sono corrisposti direttamente all'Istituto dalle ditte concessionarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1967
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 11

(6221)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico-chirurgico « Emeldrin 6 » della ditta Hoechst Emelfa S.p.A., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 258/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 giugno 1962, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 3615 del presidio medico-chirurgico denominato « Emeldrin 6 » a nome della ditta Emelfa S.p.A. con sede in Milano, via M. U. Traiano n. 18;

Vista la dichiarazione in data 3 marzo 1967, con cui la ditta stessa ora Hoechst Emelfa S.p.A. ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Emeldrin 6 » già registrato al n. 3615 a nome della ditta Emelfa S.p.A. ora Hoechst Emelfa S.p.A., con sede in Milano, via M. U. Traiano n. 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1967

p. *Il Ministro*: VOLPE

(6249)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1967.

Variazioni alle piante organiche del personale di dattilografia di alcuni uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle *A* e *C* allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965, e successive variazioni;

Ritenuta la necessità di aumentare di quattro posti di dattilografo la pianta organica della Corte di cassa-

zione per far fronte alle maggiori esigenze di servizio derivanti dalla recente istituzione di due nuove sezioni penali;

Considerato che per reperire detti posti occorre ridurre di una unità le piante organiche dei dattilografi delle Preture di Brescia, Empoli, Sampierdarena e Verona;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Le piante organiche del personale di dattilografia dei seguenti uffici sono stabilite come appresso:

Corte di cassazione	posti	70
Pretura di Brescia	»	4
Pretura di Empoli	»	2
Pretura di Sampierdarena	»	2
Pretura di Verona	»	6

In tali sensi e per gli uffici sopra indicati sono modificate le tabelle *A* e *C* annesse al decreto ministeriale 9 giugno 1965, e successive variazioni.

Roma, addì 3 maggio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1967
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 331

(6745)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1967.

Autorizzazione all'Ente autonomo Magazzini generali ad ampliare il proprio Magazzino generale esercitato in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1927, con il quale l'Ente autonomo Magazzini generali di Verona fu autorizzato ad esercitare in Verona un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza 27 settembre 1963, con la quale l'Ente suddetto ha chiesto di essere autorizzato a ricevere in deposito autoveicoli, macchinari di grossa mole e legname in tronchi allo stato estero in un'area scoperta recintata, adiacente al Magazzino generale;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con la deliberazione n. 12/783 del 27 novembre 1963;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo Magazzini generali di Verona è autorizzato ad ampliare il Magazzino generale da esso esercitato in Verona con un'area scoperta e recintata della superficie di mq. 22.000 circa, adiacente al Magazzino stesso, che risulta contrassegnata con la lettera « B » nelle planimetrie presentate a corredo della istanza di cui alle premesse e meglio descritta nella relativa relazione tecnica.

Nell'area suddetta possono essere depositati autoveicoli e macchinari di grossa mole, escluse le loro parti di ricambio, e legname in tronchi, tutti allo stato estero.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(6349)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1967.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare per la Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi sono i seguenti:

1) emanazione dei bandi di concorso per i posti riservati agli assistenti universitari ordinari, secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

2) provvedimenti di esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti non valutabili discrezionalmente od in conformità del giudizio del Consiglio di amministrazione per quei concorsi od esami per l'ammissione ai quali sia richiesto il giudizio favorevole del Consiglio predetto;

3) richieste agli Organi competenti della designazione di presidenti o di componenti di Commissioni

giudicatrici di concorsi nonchè di componenti di Consigli, Collegi, Comitati istituiti per legge o per regolamento;

4) provvedimenti di diniego di assunzione per chiamata diretta, di invalidi od appartenenti a categorie assimilate, per mancanza di posti o per difetto, negli aspiranti, di requisiti non valutabili discrezionalmente;

5) ricezione della promessa solenne e del giuramento degli impiegati della Direzione generale;

6) esonero dal periodo di prova quando ricorrano le condizioni stabilite dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

7) dichiarazione di decadenza dall'impiego nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettera *a*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

8) provvedimenti della cessazione dal rapporto di impiego, ai sensi dell'art. 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) concessione dei congedi ordinari e di quelli straordinari spettanti di diritto o per richiamo alle armi o per malattia;

10) collocamento in aspettativa per servizio militare o per mandato parlamentare o per mandato contemplato dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

11) autorizzazione agli impiegati ad assentarsi dal servizio nei casi contemplati dall'art. 2 della predetta legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

12) collocamento in aspettativa per infermità alle condizioni e nei limiti temporali stabiliti dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

14) esclusione dagli scrutini e dagli esami di promozione dell'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

15) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dall'art. 97, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

16) destituzione di diritto a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

18) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio per il personale in prova in servizio presso uffici periferici;

19) decreti ed altri provvedimenti formali per l'attribuzione dello stipendio, degli aumenti periodici conseguenti all'applicazione di disposizioni particolari (benemerenze di guerra, servizio coloniale, nascita di figli, ecc.), degli assegni per carichi di famiglia e di altri assegni fissi mensili;

20) emissione dei ruoli di spese fisse e delle relative variazioni;

21) emissione dei titoli di spesa per il pagamento degli stipendi, degli assegni per carichi di famiglia, di altri assegni fissi mensili, compresi quelli ad personam, dei compensi per lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente prestato e di tutti gli altri assegni, competenze e indennità cui gli impiegati abbiano diritto (indennità di Gabinetto, gettoni di presenza, trattamento di missione, indennità speciali non discrezionali);

22) provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

23) provvedimenti di riconoscimento ai fini economici o di carriera di servizi prestati precedentemente all'immissione in ruolo;

24) modifica e rettifica del cognome negli atti di carriera del personale;

25) collocamento a riposo degli impiegati ai sensi degli articoli 1 e 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

26) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria;

27) emissione dei titoli di spesa per la corresponsione della pensione provvisoria;

28) predisposizione del progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

29) mandati diretti per la corresponsione dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di cura per infermità dipendente da causa di servizio, nonchè relativi ad interventi assistenziali a favore degli impiegati in servizio, di quelli cessati dal servizio e delle loro famiglie;

30) pubblicazione annuale a stampa, con le modalità indicate nell'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dei ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi;

31) cancellazione dal ruolo degli impiegati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli;

32) denunzia alla procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

33) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti nei casi di cui al secondo comma dello art. 22 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

34) diffida ai sensi dell'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti degli impiegati con qualifica non superiore a quella di ispettore generale;

35) provvedimenti relativi alla concessione degli aumenti di legge sui canoni di affitto bloccato di immobili adibiti ad uffici dell'Amministrazione centrale;

36) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

37) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

38) provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali e di somme erroneamente versate in Tesoreria;

39) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

40) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi sono:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione degli atti per i quali è prescritta detta pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero per il successivo inoltro alla Corte dei conti, degli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il controllo e il visto di detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici nei casi in cui la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prescritta da norme particolari;

4) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, dei giudizi complessivi attribuiti dal Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 47, 48 e 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) trasmissione delle schede e delle relative variazioni ai fini della tenuta dell'albo di cui all'art. 152 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

6) richiesta, in fase istruttoria, di atti, dati e notizie occorrenti ai fini dell'accertamento dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

7) richiesta di documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e di preferenza ai candidati che hanno superato la prova di esame nei concorsi di ammissione;

8) richiesta dei documenti di rito per la nomina all'impiego ai candidati vincitori di concorsi di ammissione, nonchè agli invalidi di guerra ed appartenenti a categorie assimilate da assumere per chiamata diretta;

9) richiesta agli organi competenti delle informazioni per l'accertamento del requisito della buona condotta ai fini di cui al numero precedente;

10) richiesta di convalida dei titoli di studio presentati ai fini delle nomine di cui al n. 8);

11) richiesta di designazione per la costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e trasmissione dei relativi decreti;

12) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

13) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

14) compilazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero;

15) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza della sezione cui sono preposti;

16) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi a ricorsi giurisdizionali e straordinari;

17) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti agli altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e di 3ª classe addetti alla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi o estratti conformi di atti e documenti, nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal direttore generale;

2) dichiarazioni di ricevimento di atti, documenti o pubblicazioni da inserire nei fascicoli personali;

3) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dai superiori negli affari di competenza;

4) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

5) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

6) autenticazione di atti e certificati ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) rilascio e aggiornamento dei libretti ferroviari;

8) comunicazione agli interessati dell'ammissione alle prove dei concorsi di accesso e di promozione nei ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, nonchè a quelle dei concorsi a cattedre e dei concorsi di accesso nei ruoli del personale non insegnante delle scuole secondarie.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicate nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato per notizia alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1967

Il Ministro: GUI

(6392)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 9 marzo 1949, modificato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1961, con il quale l'ing. Luigi Castori venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Luigi Castori è confermato vice presidente della Cassa di riparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6802)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 1949, modificato con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, del 2 aprile 1957 e del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1960, con il quale il dott. Giulio Acquaticci venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Sartori è nominato vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6800)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Idroelettrica Pedrazzini & Spiatta », con sede in Plesio (Como).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687249 del 27 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Società Idroelettrica Pedrazzini & Spiatta », con sede in Plesio (Como);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Como, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Società Idroelettrica Pedrazzini & Spiatta », con sede in Plesio (Como), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società Idroelettrica Pedrazzini & Spiatta », con sede in Plesio (Como), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Società Idroelettrica Pedrazzini & Spiatta », con sede in Plesio (Como), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6233)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Turrisi-Gulino-Gialmo - Società elettrica S. Mauro », con sede in San Mauro Castelverde (Palermo).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687217 del 27 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa esercitata dalla Società in nome collettivo « Turrisi-Gulino-Giaimo - Società elettrica S. Mauro », con sede in San Mauro Castelverde (Palermo);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Palermo, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in nome collettivo « Turrisi-Gulino-Giaimo - Società elettrica S. Mauro », con sede in San Mauro Castelverde (Palermo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in nome collettivo « Turrisi-Gulino-Giaimo - Società elettrica S. Mauro », con sede in San Mauro Castelverde (Palermo), è trasferita allo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in nome collettivo « Turrisi-Gulino-Giaimo - Società elettrica S. Mauro », con sede in San Mauro Castelverde (Palermo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6234)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni Idroelettrica di S. Paolo Cervo, con sede in San Paolo Cervo (Vercelli).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 688799 del 4 marzo 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa esercitata dalla Società per azioni Idroelettrica di S. Paolo Cervo, con sede in S. Paolo Cervo (Vercelli);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Vercelli, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni Idroelettrica di S. Paolo Cervo, con sede in San Paolo Cervo (Vercelli), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni Idroelettrica di S. Paolo Cervo, con sede in S. Paolo Cervo (Vercelli), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni Idroelettrica di S. Paolo Cervo, con sede in S. Paolo Cervo (Vercelli), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6232)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Nicola Ciani, di Trieste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto i propri decreti 30 ottobre 1952 e 30 maggio 1962, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre 1952 e n. 143 dell'8 giugno 1962, relativi a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Nicola Ciani, di Trieste, ha Vesto di effettuare i pagamenti anticipati per l'importazione di bovini vivi e carne macellata acquistata da vari fornitori in Austria e in Jugoslavia di cui ai seguenti Modd. *B* Import emessi il primo dalla Banca Nazionale del Lavoro di Trieste e i rimanenti dal Credito Italiano di Trieste:

n. 6470913 dell'11 marzo 1961 di Sc. A. 80.305, scoperto per Sc. A. 15.205;

n. 7114540 del 25 maggio 1962 di Sc. A. 50.000, scoperto per Sc. A. 36.557;

n. 7119141 del 28 ottobre 1963 di Lit. 6.144.200, scoperto per Lit. 4.087.010;

n. 7424024 del 25 febbraio 1965 di Sc. A. 3.20.000, scoperto per Sc. A. 48.500;

n. 7425018 del 5 agosto 1965 di Sc. A. 274.500, totalmente scoperto;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e dei decreti ministeriali summenzionati;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato, entro i termini prescritti solo parte della merce prepagata;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Nicola Ciani, di Trieste, via Milano, 17, limitatamente al 10 % dell'importo in lire pari a Sc. Au. 51.762 nonchè del 5 % dell'importo di Lit. 4.087.010 e del controvalore di Sc. Au. 323.000.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1967

Il Ministro: TOLLOY

(6344)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1967

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Bari Palese.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Bari Palese;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Bari Palese come segue:

Direzione di atterraggio: 120° - 300°;
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1.500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 18,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata: mt. 17,98 s.l.m.;
Testata: mt. 13,93 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(6699)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1967.

Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1955, numero 178175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 23 dicembre 1955;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1956, numero 156810, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 31 dicembre 1956;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1962, numero 124034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 novembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1967, numero 93239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1967;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1967 il pagamento delle tasse automobilistiche deve essere eseguito in una delle seguenti forme:

a) per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose con motore della potenza fiscale superiore a 9 CV e per gli autoscafi:

per uno o due periodi quadrimestrali fissi, decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre, oppure per un intero anno (12/12) con decorrenza dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

b) per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose con il motore della potenza fiscale fino a 9 CV e per tutti i motoveicoli:

per periodi semestrali fissi decorrenti dal 1° febbraio e 1° agosto, oppure per un intero anno (12/12), con decorrenza dall'inizio di uno dei suddetti periodi semestrali fissi;

c) per gli autobus ed i rimorchi per il trasporto di persone, per gli autoveicoli ed i rimorchi ad uso speciale, per gli autocarri ed i rimorchi per trasporto di cose:

per uno o due periodi quadrimestrali fissi, decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) con decorrenza dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.

Art. 2.

Per i veicoli attualmente in circolazione il cui disco contrassegno scade alla fine dei periodi bimestrali che non coincidono con quelli stabiliti nel precedente art. 1, la tassa è dovuta in ragione di tanti dodicesimi dello ammontare annuo quanti sono i mesi compresi tra la scadenza del disco e l'inizio di uno dei nuovi periodi fissi.

E' escluso, in ogni caso, il pagamento del tributo per un periodo di un mese (1/12).

Art. 3.

Per i veicoli nuovi di fabbrica, che entrano per la prima volta in circolazione, il pagamento della tassa deve essere eseguito in ragione di tanti dodicesimi dell'ammontare annuo quanti sono i mesi correnti tra quello di immatricolazione del veicolo e quello di inizio di uno dei periodi fissi di cui al precedente art. 1.

E' escluso, in ogni caso, il pagamento del tributo per un periodo di un mese (1/12).

Art. 4.

Restano in vigore tutte le altre norme non incompatibili con quelle stabilite nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1967

Il Ministro: PRETI

(6744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 72 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4052/R in data 10 febbraio 1967

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Clorosintex*, 10 compresse da gr. 0,250	Angelini Francesco, via Flaminia, 111, Ancona	17- 5-1958	13.867	6-12-1966
2	*Clorosintex*, 20 compresse da gr. 0,125	Id.	17- 5-1958	13.867/1	6-12-1966
3	*Clorositenx*, 3 ovuli da gr. 0,500	Id.	17- 5-1958	13.867/A	6-12-1966
4	*Clorosintex*, 5 e 10 supposte da gr. 0,125	Id.	17- 5-1958	13.867/C	6-12-1966
5	*Clorosintex*, 5 supposte da gr. 0,500	Id.	17- 5-1958	13.867/D	6-12-1966
6	*Clorosintex*, tubo da gr. 5 di pomata oftalmica al 2%	Id.	17- 5-1958	13.867/E	6-12-1966
7	*Clorosintex*, 20 capsule da gr. 0,125	Id.	17- 5-1958	13.867/G	6-12-1966
8	*Teorutinal*, 20 compresse	Farmacoterapica Igea, corso delle Province, 218, Catania	31-10-1956 27- 2-1951	4.520	26- 7-1966
9	*Tioxan*, flacone sciroppo da gr. 175	Id.	10- 5-1955	9.977	22-12-1966
10	*Tirarsin Smea*, flacone da gr. 40 di soluzione per uso esterno	E. Boselli « S.M.E.A. », via Ponroli, 6. Bogliasco (Genova)	24- 4-1956	10.705/A	19-12-1966
11	*Naricin*, tubo pomata da gr. 10 uso nasale	Lab. Bioterapico Milanese Selvi & C. via Gallarate, 184, Milano	24- 6-1955	10.123	12-12-1966
12	*Naricin F.*, tubo pomata da gr. 10	Id.	23-11-1956	10.123/A	12-12-1956
13	*Gnequama*, 12 fiale × 2 cc.	Bykgulden Pilati (già registrata a nome della ditta Pilati & C.) via Accademia, 26, Milano	30- 3-1960 (provvisoria)	15.121	6-11-1964
14	*Resyl*, 20 compresse da mg. 100; 10 fiale × 2 cc. da mg. 100	Ciba - Industria Chimica, via Oropa, 4, Milano	12- 9-1949	2.418	30-11-1966
15	*Campolon*, flacone sciroppo da 100 cc.	Bayer di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Co-Fa, viale Certosa, 126, Milano	22- 9-1954 20- 5-1960	9.307.	31-12-1966
16	*Cresivale*, flacone sciroppo da gr. 125 tipo semplice *Cresivale*, flacone sciroppo da g. 200 tipo semplice	Co-Fa, viale Certosa, 126, Milano Id.	3- 2-1951 23- 4-1959	4.468	31-12-1966
17	*Cresivale*, flacone sciroppo da gr. 125 tipo forte	Id.	3- 2-1951 23- 4-1959	4.468/A	31-12-1966
18	*Detigon*, 18 compresse da gr. 0,03	Bayer di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla dita Co-Fa, viale Certosa, 126, Milano	15- 5-1962	15.465/B	31-12-1966
19	*Doroma*, 10 compresse da gr. 0,70	Co-Fa, viale Certosa, 126, Milano	17- 1-1958	13.430	31-12-1966
20	*Agarfen*, 36 confetti	Farmaco Merano, via Zanella, 5, Milano	8- 1-1957	11.894	31-12-1966
21	*Atiroidal*, 20 compresse	Id.	8- 2-1956	10.828	31-12-1966
22	*Fluridan*, 20 compresse	Id.	7- 3-1960 30- 5-1961	16.642	31-12-1966
23	*Oropant*, 3 fiale × 5 cc.	Id.	25- 5-1957	10.973	31-12-1966
24	*Sanames*, 20 confetti	Id.	17- 2-1954	8.603	31-12-1966
25	*Ultra*, flacone sciroppo da gr. 100	Id.	26- 4-1956	11.075/A	31-12-1966
26	*Penicillina C.S.C.*, fiala da 100.000 U.O.; fiala da 200.000 U.O.; fiala da 500.000 U.O.	Commercial Solvents Corporation di New York, 17, East 42nd Street, già rappresentata in Italia dalla ditta Farber Ref di Milano	22- 2-1947	608	8-12-1966
27	*Isocollirio Far scopolamina bromidrato* 0,25%, flacone × 10 cc.	Farmila, via Enrico Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano)	4- 7-1952	6.724	30-11-1966
28	*Pomata oftalmina serie mercurio ossido giallo al* 2%, tubetto da gr. 7	Id.	16- 6-1948	1.437	30-11-1966
29	*Pomata oftalmica Far al bicarbonato di sodio* 2% (bleu di metilene 0,03%), tubetto da gr. 5	Id.	3- 5-1952	6.313	30-11-1966
30	*Pomata oftalmina Far acido nicotinico* 0,5%, tubetto da gr. 5	Id.	23- 5-1952	6.497	30-11-1966

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
31	*Propiofar*, flacone da gr. 10 di collirio	Farmila, via Enrico Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano)	6-12-1952	7.306	30-11-1966
32	*Tiopasi E* (iniett.), 5 fiale × 5 cc. (polv. liof.); 5 fiale × 3 cc. di solvente	Fism di Pasotti & C., viale Ortles, 12, Milano	8- 9-1960	12.819	29- 9-1966
33	*Thiopan*, 5 fiale × 2 cc.	Id.	17-12-1960	3.087	29- 9-1966
34	*Thiopan*. 5 fiale × 4 cc.	Id.	17-12-1960	30.87/1	29- 9-1966
35	*Lipolac*, 10 flaconcini × 10 cc. uso orale	Lab. Bioter Milanese Selvi & C., via Gallarate, 184, Milano	5-12-1959	4.402	12-12-1966
36	*Labilac*, 10 fiale × 5 cc. uso orale	Id.	7- 3-1960	951	12-12-1966
37	*Labilac*, 10 fiale × 10 cc. uso orale	Id.	10- 5-1960	951/1	12-12-1966
38	*Ipotan*, 40 compresse tipo semplice	Lab. Farm. A. Malizia, via Giacosa, 31, Milano	25- 6-1951	5.076	29-12-1966
39	*Decimilista*, 6 e 12 fiale × 1 cc.	Lab. G. Manzoni & C., via Vela, n. 5, Milano	25-11-1946 lettera 11-11-1947	543	30-10-1966
40	*Suganyl*, 20 compresse	Id.	20-10-1947	950	30-10-1966
41	*Nucleovital*, 40 confetti da gr. 0,30	Lab. Ormonoterapia Nazionale, via De Sanctis, 73, Milano	20-11-1958	1.4509	14-12-1966
42	*Tosiciclina*, 8 capsule da mg. 250	Ist. Franco Tosi, via L. Di Preme, 26, Milano	24- 8-1962 15- 5-1963	19.861	26-11-1966
43	*Fenara*, tubo inalante	Recordati, via Civitale, 1, Milano	9- 2-1950	2.953	31-12-1966
44	*Al-Bi*, 40 compresse	Soc. Italiana Schoum, via Leoncavallo, 20, Milano	6- 9-1960	17.447	1-12-1966
45	*Asparsin*, 20 confetti da gr. 0,5	Id.	18- 5-1960	16.898	1-12-1966
46	*Iposum*, flacone sciroppo da gr. 150	Id.	24- 5-1958	13.932	1-12-1966
47	*Iposum*, 6 supposte per adulti	Id.	24- 5-1958	13.932/A	1-12-1966
48	*Metilcromone*, 20 compresse da mg. 100	Id.	27- 8-1959	14.766	1-12-1966
49	*Metilcromone*, 6 fiale × 2 cc. da mg. 100	Id.	27- 8-1959	14.766/A	1-12-1966
50	*Prexolan*, 3 fiale × 3 cc.	Id.	29- 8-1959	11.538	1-12-1966
51	*Prexolan*, 3 supposte da gr. 2,2	Id.	29- 8-1959	11.538/A	1-12-1966
52	*Lisozima Spa* (iniett.), 1 fiala da 75 mg. × 5 cc. . .	Spa - Soc. Prod. Antibiotici, via Biella, 8, Milano	21-10-1959	4.446/B	11-11-1966
53	*Euvitol*, 3 fiale da 1 ml. × 200.000 U.I.	L. Zambeletti, via Zambeletti, n. 12-14, Milano	3- 2-1950	2.222/A	14- 6-1966
54	*Cortalgone*, 40 e 100 confetti	Lab. Biosedra di Parigi (Francia), rappresentata ora in Italia dalla ditta Ist. Biochim. Carlevaro, via Langhirano, 65, Parma	24- 2-1955	9.758	31-12-1966
55	*Ini-Cardio*, flac gocce × 30 cc. tipo semplice . . .	Ist. Bioterapico Carlevaro (già registrata a nome della ditta Ist. Neot. Ital. Biosedra), via Langhirano, 65, Parma	21- 4-1965	8.760	30- 9-1966
56	*Ini-Cardio*, 6 fiale × 2 cc. tipo semplice	Id.	21- 4-1965	8.760/A	30- 9-1966
57	*Ini-Cardio*, flacone gocce × 15 cc. tipo canfosulfonato; flacone gocce × 30 cc. tipo canfosulfonato	Id.	21- 4-1965	8.760/B	30- 9-1966
58	*Ini-Cardio*, 6 fiale × 2 cc. tipo canfosulfonato . . .	Id.	21- 4-1965	8.760/C	30- 9-1966
59	*Cardio-Setran Cipelli*, 6 supposte	Merck Sharp & Dohme (Italia), via Emilia, 21, Pavia	27- 7-1961	12.206/A	1-12-1966
60	*Fitosol Cipelli*, 5 fiale × 10 cc.	Id.	27- 7-1961	3.486	1-12-1966
61	*Fitosol Cipelli*, 10 fiale × 2 cc. con vit. B-1, B-12, uso intramuscolare	Id.	27- 7-1961	3.486/B	1-12-1966
62	*Mesol Cipelli*, 5 fiale × 20 cc. uso endovena . . .	Id.	27- 7-1961	4.711	1-12-1966
63	*Mesol Cipelli*, 5 fiale × 10 cc. uso endovena . . .	Id.	27- 7-1961	4.711/1	1-12-1966
64	*Mesol Cipelli*, 20 compresse	Id.	27- 7-1961	4.711/A	1-12-1966
65	*Setran Cipelli*, 10 e 20 compresse da mg. 400 . . .	Id.	27- 7-1961	11.736	1-12-1966
66	*Tiosalil Cipelli*, 5 fiale × 10 cc. uso endovena . . .	Id.	27- 7-1961	2.537	1-12-1966
67	*Pentanolo*, flacone sciroppo da gr. 160	Lab. Bioch. Camillo Corvi, strada Farnese, 118, Piacenza	8-11-1955	1.0535	23-11-1966
68	*K-Micina* (iniett.), flacone a tappo perfor. da 6 cc. × gr. 1	Cif - Prodotti Medicinali, via Roccagiovine, 253, Roma	2- 7-1960	17.498/1	23-12-1965
69	*Lipoatox*, 10 capsule	Sidus - Istit. Bioch. Nazionale, via Tiburtina, km. 15, Roma	5-12-1959	15.070/A	2- 9-1966
70	*Mendelcalcium D3*, 10 fiale × 5 cc.; 5 fiale × 10 cc.	Mendelejeff, via della Camilluccia n. 67, Roma	16- 6-1954	9.036	25-11-1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
71	*Alcovit D2*, 5 fiale × 1 cc. da 50.000 U.I.	Orma - Ist. Terapeutico Romano, via dei Salentini, 1, Roma	20- 6-1951	1.545/A	30- 9-1966
72	*Virilogenico*, 50 confetti	Id.	14- 4-1951	4.748	30- 9-1966
73	*Vitamina B-1 Polifarma*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 50 .	Polifarma, via Tor Sapienza, 138, Roma	25- 8-1954	6.793/A	30-10-1966
74	*Astenil*, 10 fiale × 2 cc.; flacone gocce × 25 cc. . .	Dott. R. Ravasini & C.ia, via Ostilia, 15, Roma	6- 9-1945	284	2- 5-1966
75	*Bromil*, flacone sciroppo da gr. 200	Id.	7-11-1945	288/*bis*	18-11-1966
76	*Vermidasi*, 12 cachets	Id.	23- 8-1956	11.496	15-12-1966
77	*Vermidene*, per sola esportazione, compresse da mg. 300	Id.	decreto del 12- 5-1961		9-11-1966
78	*Parason*, 20 compresse da gr. 0,50	Alessandro Ruggeri, via Prenestina, 707, Roma	28-11-1958	14.592	30- 3-1966
79	*Discrysticin S*-250 (iniett.), 1 flacone da 250.000 U.I. + gr. 0,25 con annessa fiala solvente	Squibb S.p.A., via Salaria, 716, Roma	30- 5-1960	5.971/D	24-11-1966
80	*Dicrysticin S*-500 (iniett.), 1 flac. da 500.000 U. I. + gr. 0,50 con annessa fiala solvente	Id.	30- 5-1960	5.971/D-1	24-11-1966
81	*Dicrysticin S. P. 500-S pediatrica* (iniett.), 1 flac. da 500.000 U. I. + gr. 0,25 con annessa fiala solvente	Id.	30- 5-1960	5.971/E	24-11-1966
82	*Dicrysticin S. P.* 1000-*S* (iniett.), 1 flac. da 1.000.000 U. I. + gr. 0,50 con annessa fiala solvente	Id.	30- 5-1960	5.971/E-1	24-11-1966
83	*Penicillina G potassica*, unguento per uso esterno, tubo × gr. 14,5 - 10.000 U.I./gr.	Id.	22- 7-1959	3.060/D	24-11-1966
84	*Raudixoid*, 50 compresse da mg. 0,25	Id.	28- 5-1955	10.105/1	24-11-1966
85	*Raudixoid*, 25 e 50 compresse da mg. 0,5	Id.	28- 5-1955	10.105/2	24-11-1966
86	*Raudixoid*, 25 compresse da mg. 4	Id.	18- 3-1957	10.105/3	24-11-1966
87	*Raudixoid*, 5 fiale × 1 cc.	Id.	18- 3-1957	10.105/A	24-11-1966
88	*Raudixoid*, 5 fiale × 2 cc.	Id.	18- 3-1957	10.105/A-1	24-11-1966
89	*Rubramin* 15 *vitamina B*-12 (iniett.), 5 fiale × 1 cc. da mcg. 15	Id.	3-12-1957	2.316/A	24-11-1966
90	*Rubramin* 100 *vitamina B*-12 (iniett.), flac. × 5 cc. da mcg. 100; 5 fiale × 1 cc. da mcg. 100	Id.	3-12-1957 31-12-1959	2.316/E	24-11-1966
91	*Rubramin* 30 *vitamina B*-12 (iniett.), flac. × 5 cc. da mcg. 30; 5 fiale × 1 cc. da mcg. 30	Id.	3-12-1957 31-12-1959	2.316/H	24-11-1966
92	*Idrazolio*, 10 fiale × 2 cc. per adulti	Alessandro Ruggeri, via Prenestina, 707, Roma	5- 8-1961	11.421	30- 3-1966
93	*Idrazolio*, 10 fiale × 1 cc. per bambini	Id.	5- 8-1961	11.421/1	30- 3-1966
94	*Keratoidi*, 35 pillole cheratinizzate di joduro di potassio; 35 pillole cheramitinizzate di joduro sodio	Boniscontro & Gazzone, corso Racconigi, 23, Torino	26- 2-1952	5.938	29- 9-1966
95	*Hirudex* (categ. crema), tubo × gr. 15	Lab. Delalande (già registrata a nome della ditta Pietro Bozzalle), via Beaulard, 8, Torino	15- 1-1959	3.903/A	14- 1-1966
96	*Solucamphre Sparteina* (serie di categoria), 6 fiale × 5 cc.	Lab. Delalande, via Beaulard, 8, Torino	8- 2-1961	1.119/C-2	22-11-1966
97	*Algolisina*, 6 supposte	Klimal Farmaceutici, corso Peschiera, 311, Torino	7- 3-1961	8.759	30-11-1966
98	*Algolisina*, 20 confetti	Id.	7- 3-1961	8.759/A	30-11-1966
99	*Proepar*, 5 e 10 fiale × 3 cc.	L.A.I.F., via Pesaro, 24-A, Torino	3- 5-1961 (provvisoria) 30- 6-1961	8.860/A	6- 9-1966
100	*Anafilassina*, barattolo da gr. 130 granulare tipo semplice; 75 confetti tipo semplice	Farmac. Opoatma, via Massena, n. 60, Torino	3- 6-1949	2.006	30-11-1966
101	*Anafilassina*, 5 fiale × 10 cc. con vit. PP; 75 confetti con vit. PP	Id.	21- 7-1954	2.006/A	30-11-1966
102	*Anafilassina*, barattolo da gr. 120 granulare tipo antistaminico; 5 fiale × 10 cc. tipo antistaminico; 50 confetti tipo antistaminico	Id.	11-10-1954	2.006/B	30-11-1966
103	*Bactesulf*, 20 compresse da gr. 0,5	Id.	19- 6-1951	4.955	30-11-1966
104	*Klimogyn*, 36 confetti	Id.	23- 2-1954	2.076	31-12-1966
105	*Varsyl* (elisir), flac. da gr. 165	Id.	15-11-1954	9.561	30-11-1966
106	*Lipometabol*, 48 gelucapsule	Perkins Chemical Co., via Bottego, 5, Torino	9- 9-1952	6.990	6- 4-1966

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
107	*Resobiotina pediatrica* (iniett.), flacone da 400.000 U.I. + gr. 0,25 di streptomicina + fiala solvente da 4 cc.	Farmaceutici Russi, strada Mongreno, 71, Torino	26- 7-1957	10.570/B	19-11-1965
108	*Eualtina Igea*, tubo pomata nasale da gr. 20 . . .	Taricco, via Carlo Alberto, 29, Torino	22-12-1959	15.834	9-11-1966
109	*Orfal*, 2 e 10 compresse	Id.	9- 6-1956 13- 2-1959	11.244	7-11-1966
110	*Progestan*, 4 supposte da gr. 2	Id.	23- 6-1956	4.595/A	7-11-1966
111	*Cobil*, 30 confetti	Teknofarma, via Cavour, 32, Torino	5- 3-1956	10.878	22- 9-1966
112	*Fisiocol*, flac. da gr. 200 di granuli	Id.	3- 2-1948	1.107	22- 9-1966
113	*Fitocalcio*, flac. granulare da gr. 100	Id.	13- 5-1950	3.380	22- 9-1966
114	*Novacil*, 30 compresse	Id.	28- 6-1957	12.707	22- 9-1966
115	*Piridazon* (già *Piridazon C*), 5 supposte	Fitosintex S.p.A. (già registrata a nome della ditta La.Ri.M.), Caronno Pertusella (Varese)	5- 2-1960	16.220	5-10-1965
116	*Piridazon* (già *Piridazon C*), 5 supposte tipo antiistaminico	Id.	17-12-1962	16.220/B	5-10-1965
117	*Vitamina B-1 Sais*, 6 fiale da 2 cc. × mgr. 50 . . .	Sais, via Grazioli 2, Mestre (Venezia)	8- 9-1954	7.203/B	31-12-1966
118	*Vitamina B-1 Sais*, 6 fiale da 1 cc. × mgr. 25	Id.	20- 2-1954	7.203/A	31-12-1966
119	*Cardiovital*, 5 supposte	Lofarma, viale Abruzzi, 42, Milano	3- 2-1948	1.070	30- 9-1966

(2845)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Margherita Ribezzi, nata a Latiano (Brindisi) il 30 giugno 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Bari l'11 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

La dottoressa Arcangela Riggio, nata a Roma il 31 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Roma il 22 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Alessandra Vetoli, nata a Rieti il 12 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere, conseguito presso la Università di Roma il 3 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6214)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1967, registro n. 41, foglio n. 33, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Calegari Giulietta in data 26 novembre 1964 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo speciale transitorio dei professori di canto corale nelle scuole di avviamento professionale.

(6253)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1967, registro n. 41, foglio n. 35, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Nessi Giuseppe Aldo in data 31 maggio 1964 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi delle legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo speciale transitorio dei professori di canto corale nelle scuole di avviamento professionale.

(6254)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1967, registro n. 41, foglio n. 32, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Faccenda Vittorina in data 24 novembre 1965 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di matematica e fisica negli istituti tecnici e di matematica nelle scuole medie.

(6255)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale Asti Valle Tanaro », con sede in Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1967 i poteri conferiti al dott. Giacinto Tacchino, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale Asti Valle Tanaro », con sede in Asti, frazione Carretti, sono stati prorogati dal 15 maggio 1967 al 15 settembre 1967.

(6260

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1967, registro n. 9, foglio n. 308, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Cinti Giovanni avverso il provvedimento n. 26664 del 26 ottobre 1965 con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva negato al predetto impiegato la retrodatazione della promozione alla qualifica di geometra del r.a. del Genio civile.

(6258)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1966, registro n. 45, foglio n. 103, il ricorso in via straordinaria, proposto in data 26 giugno 1965, dall'applicato del registro Ranalli Gino, avverso il provvedimento ministeriale n. 170618 del 9 ottobre 1964, è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

Con il provvedimento ministeriale in parola non era stata accolta l'istanza del Ranalli, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità «grave discopatia tra la quinta vertebra lombare e la prima sacrale».

(6356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5958 25/A D.P. — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Pierantoni Claudio fu Pietro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 241 D.P. — Data: 12 gennaio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Messina Epifanio, nato a Valledolmo il 14 marzo 1924 — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3.000.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 maggio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 22 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,43	624,40	624,44	624,44	624,40	—	624,36	624,44	624,35	624,40
$ Can.	577,43	577,85	577,75	578 —	577,60	—	577,80	578 —	577,45	577,80
Fr. Sv.	144,67	144,67	144,68	144,69	144,65	—	144,655	144,69	144,66	144,68
Kr. D.	90,22	90,21	90,23	90,215	90,20	—	90,195	90,215	90,21	90,22
Kr. N.	87,38	87,36	87,34	87,37	87,40	—	87,365	87,37	87,37	87,38
Kr. Sv.	121,23	121,22	121,19	121,23	121,30	—	121,22	121,23	121,23	121,24
Fol.	173,40	173,35	173,38	173,40	173,40	—	173,37	173,40	173,49	173,37
Fr. B.	12,58	12,581	12,5840	12,58	12,575	—	12,58	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,24	127,26	127,29	127,27	127,20	—	127,26	127,27	127,23	127,19
Lst.	1743,03	1742,50	1742,80	1742,55	1742,50	—	1742,35	1742,55	1742,95	1742,30
Dm. occ.	156,87	156,90	156,91	156,905	156,90	—	156,90	156,905	156,88	156,90
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1750	24,1575	24,18	—	24,175	24,1575	24,18	24,18
Escudo Port.	21,75	21,75	21,71	21,73	21,80	—	21,75	21,73	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4050	10,41	10,40	—	10,408	10,41	10,42	10,42

Media dei titoli del 22 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	105,025
Redimibile 3,50 % 1934	101,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1967

1 Dollaro USA	624,40
1 Dollaro canadese	577,90
1 Franco svizzero	144,672
1 Corona danese	90,205
1 Corona norvegese	87,367
1 Corona svedese	121,225
1 Fiorino olandese	173,385
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,265
1 Lira sterlina	1742,45
1 Marco germanico	156,902
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,74
1 Peseta Sp.	10,409

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Mola (Bari)

Con decreto 18 maggio 1967 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un appezzamento di terreno sito nel comune di Mola (Bari), della superficie di mq. 5535.

(6354)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un appezzamento di terreno sito nel comune di Monopoli (Bari).

Con decreto 19 maggio 1967 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un appezzamento di terreno sito nel comune di Monopoli (Bari), della superficie di mq. 900.

(6355)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Carignano di Fano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Carignano, frazione del comune di Fano (Pesaro), da parte della Cassa rurale ed artigiana di Cuccurano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cuccurano, frazione del comune di Fano (Pesaro) - ora Cassa rurale ed artigiana di Fano, società cooperativa a responsabilità illimitata - ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Carignano di Fano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Carignano di Fano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Carignano, frazione del comune di Fano (Pesaro), in data 29 gennaio 1967, e della Cassa rurale ed artigiana di Cuccurano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cuccurano, frazione del comune di Fano (Pesaro), in data 29 gennaio 1967, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Carignano di Fano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Carignano, frazione del comune di Fano (Pesaro), nella Cassa rurale ed artigiana di Cuccurano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cuccurano, frazione del comune di Fano (Pesaro) - che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di Fano, società cooperativa a responsabilità illimitata - alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. — La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della azienda incorporanda, in Carignano di Fano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1967

Il Governatore: CARLI

(6805)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 288, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere (ex coefficiente 202) nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato.

Dei suddetti sedici posti, otto sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503 e dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso, ed i rimanenti otto posti a favore di tutti gli altri candidati.

I posti, che non venissero coperti nell'aliquota come sopra ripartita, saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di diploma di ragioniere o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime per coloro che siano sforniti di diploma di ragioniere.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo

di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo-organico o quella di impiegato di ruolo delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per le categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma - entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio conseguito

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono l'indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta legale o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da lire 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei, ivi compresa l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 271, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diplo-

ma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3, punto 5) e art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

F) Certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 3.

Art. 12.

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) nozioni di diritto privato: (civile e commerciale);

b) nozioni di diritto amministrativo;

c) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) legislazione sugli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato e sulle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese o francese o tedesca o in tutte le predette lingue.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esami e da due impiegati nelle carriere dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame di osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e dal punto ottenuto in quella orale.

Per le prove facoltative scritte ed orali di lingue estere, verrà assegnato ai candidati, ove dette prove siano superate, fino ad un punto, in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma, per ciascuna prova.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingue estere non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo dei capi delle ragioniere degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (ex coefficiente 202) e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice ragioniere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altre Amministrazioni, comprese le Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Registro n. 5, *foglio n.* 137

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il (1) . . . . e residente in . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso . . . . . .
in prova nella carriera . . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (oppure di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . e che la risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . . .);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (5);

h) di voler sostenere la prova facoltativa scritta ed orale di lingua . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Roma, addì . . .

Firma . . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti, profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . in servizio a . . presso . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale . . rilasciato il . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile: licenziato in data . . dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo e del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4790)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

Le prove scritte per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli, avranno luogo presso l'Istituto di merceologia dell'Università di Roma, piazza Borghese, 9, nei giorni 18, 19 e 20 luglio 1967 con inizio alle ore 8,30.

(6717)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede in Toscana.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede in Toscana, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Firenze presso l'Istituto professionale per l'industria ed artigianato « B. Cellini », in via Massaccio n. 8-10 nei giorni 1, 2, 3 e 4 luglio 1967 con inizio alle ore nove.

(6839)

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede in Piemonte.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede in Piemonte, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Torino presso il Provveditorato alle opere pubbliche nei giorni 26, 27, 28 e 29 giugno 1967 con inizio alle ore nove.

(6840)

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Bologna presso la Scuola d'ingegneria in viale Risorgimento nei giorni 5, 6, 7 e 8 luglio 1967 con inizio alle ore nove.

(6841)

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede in Sardegna.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Cagliari presso la Facoltà d'ingegneria dell'Università in piazza d'Armi n. 19 nei giorni 5, 6, 7 e 8 luglio 1967 con inizio alle ore nove.

(6842)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trenta posti di medico di 2a classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario dell'E.N.P.I.

Si rende noto che su « Notizie dall'E.N.P.I. » n. 12 del mese di maggio 1967, messo in distribuzione il 30 maggio 1967, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di medico di 2a classe in prova nella categoria direttiva — ruolo sanitario, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 13 ottobre 1966.

(6508)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.